

Il presente allegato è composto da n. 14 pagine.

## **Piano Regionale sulla tutela ed il benessere degli animali da reddito. Programmazione 2011 - 2014 .**

### **1. Premessa**

La tutela del benessere degli animali da reddito deriva , oltre che da valutazioni di tipo etico sempre più diffuse nell'opinione pubblica, anche da esigenze correlate alla sicurezza degli alimenti. Risale alla pubblicazione (2000) del Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare il riconoscimento da parte della Commissione Europea, del benessere animale come "fattore di legittimazione" nel campo della produzione degli alimenti di origine animale, con valore analogo ai tradizionali requisiti igienico sanitari. Da allora tutte le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare e di controllo ufficiale , Regolamento (CE) 178/2002 e pacchetto igiene), non prescindono dal considerare il benessere animale come una delle componenti intrinseche del concetto di sicurezza degli alimenti.

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai "controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali", entrato in applicazione il 1° gennaio 2006, prevede che gli Stati membri eseguano programmi di controllo e redigano relazioni annuali indicanti i risultati delle ispezioni condotte in diversi settori connessi con la sicurezza alimentare, compreso il benessere degli animali.

La decisione comunitaria n. 778/2006, entrata in applicazione dal 1° gennaio 2008, stabilisce che le ispezioni debbono riguardare **tutte le specie d'allevamento** che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE, attuata con il D. Lgs. n. 146/2001, e quindi non solo su vitelli, suini, galline ovaiole e broiler specie e categorie disciplinate da normative specifiche; inoltre la predetta decisione comunitaria fissa le regole per armonizzare la raccolta delle informazioni nel corso delle ispezioni e le modalità di comunicazione delle informazioni stesse alla Commissione europea.

Il Ministero della Salute, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, ha emanato in via sperimentale, nell'anno 2008, il Piano Nazionale per il Benessere degli Animali (PNBA) con la finalità di:

- rendere uniformi le modalità di programmazione, esecuzione e rendicontazione dei controlli;
- migliorare la formazione dei veterinari ufficiali e degli allevatori relativamente alle tematiche del benessere animale.

Successivamente, tenuto conto delle criticità emerse nel corso dell'applicazione del Piano medesimo, ha provveduto ad aggiornare il PNBA, con nota prot. 13029 del

13/7/2010, introducendo la programmazione delle attività di tutela del benessere animale durante il trasporto e durante l'abbattimento al macello prevedendo inoltre due ulteriori check list semplificate per gli allevamenti estensivi (una per gli allevamenti di vitelli, l'altra per la specie suina).

La Regione Lazio, già con nota prot. n. 118345 del 14 ottobre 2008, sulla base di quanto predisposto dal Ministero della Salute, ha fornito indicazioni operative per la programmazione regionale dell'attività di vigilanza da svolgere in materia di benessere degli animali negli allevamenti, ed ha definito un livello minimo di controlli.

Il presente Piano Regionale viene emanato nell'ambito della programmazione dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento CE 882/2004 prevista dalla DGR n. 101 del 25 marzo 2011 *“Piano regionale integrato dei controlli 2011-2014 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale. Approvazione dei piani di campionamento degli alimenti di origine animale e dei mangimi”*, anche per ottemperare alle disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e per rendere uniformi le modalità di esecuzione dei controlli a livello regionale.

Per quanto sopra, il Piano Regionale riporta sia i contenuti del Piano Nazionale, sia le iniziative di programmazione regionale.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI e DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **2.1 Generali**

Legge 14 ottobre 1985, n. 623 ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo 10 marzo 1976 e 10 maggio 1979) – G.U. n. 266 del 12/11/1985;

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali, che abroga la decisione 2000/50/CE;

Note del Ministero della Salute prot. 16031 del 4/8/2008 e prot n. 13029 del 13/7/2010: *“Piano Nazionale Benessere animale (PNBA)”*.

## 2.2 Benessere in allevamento

D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 126 recante “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei **vitelli**” – G.U. n. 180 del 04/08/2011;

D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 122 recante “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei **suini**” – G.U. n. 178 del 02/08/2011;

D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” – G.U. n. 95 del 24/04/2001, modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. 27/12/2004, n. 302) e dalla Legge 26/02/2007, n. 17 (G.U. 26/02/2007, n. 47);

D. Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 recante “Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle **galline ovaiole** e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento” – G.U. n. 219 del 20/09/2003 - il comma 5 dell’art. 8 è stato abrogato dall’articolo 23 della Legge 25/01/06 – GURI 08/02/2006, n. 32 - gli allegati sono stati modificati con il Decreto del Ministro della salute 20/04/2006 (GURI 15/05/2006, n. 111);

Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181 recante “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei **polli allevati per la produzione di carne** – G.U. n. 259 del 05/11/2010;

Nota del Ministero della Salute del 2 marzo 2005 prot. DGVA/10/7818 – nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini – applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53;

Nota del Ministero della Salute 25 luglio 2006 prot. DGVA/10/27232 – nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli - applicazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D. Lgs. 1° settembre 1998, n. 33;

Nota del Ministero della Salute del 16/4/2008 prot. DGSA 7795 – p – corso di formazione e informazione degli allevatori in materia di protezione degli animali negli allevamenti ai sensi del D.Lgs. n. 146/2001;

D.M. 11/12/2009 “Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti CE 1234/2007 del Consiglio e

n. 589/2008 della Commissione e D.Lgs 29.07.2003 n. 267” - G.U. n. 111 del 14/05/2010;

Nota del Ministero della Salute del 4 novembre 2004 prot. DGVA/10/33716 –p applicazione del D.Lgs. n. 267/2003 negli allevamenti con meno di 350 ovaiole alla luce del Regolamento CE n.2295/2003.

### **2.3 Benessere trasporto**

Regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato alla direttiva 91/628/CEE e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento (CE) n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/199/CE ed il Regolamento (CE) n. 1255/97”;

Nota del Ministero della Salute prot. n. 45209 del 14/12/2006 recante “nota esplicativa per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;

Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”, G.U. n. 212 del 12/09/2007;

Determinazione Regione Lazio n. D4279 del 21.11.2007 - Regolamento CE n. 1/2005: Linee guida per l'organizzazione del corso di formazione di formatori per conducenti e guardiani (Corso B) e formazione di conducenti e guardiani con rilascio del certificato di idoneità (Corso C);

D.G.R. n. 71 del 8.02.2008 - Approvazione “ Disposizioni regionali per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ai sensi del Regolamento CE n. 1/2005”;

Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28/08/1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi” (Rep atti n. 114/Csr del 20/03/2008, G.U. n. 118 del 21/05/2008;

Nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 4192 del 05.03.2009 recante "Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto -Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori;

Nota del Ministero della Salute prot. n.13498 del 20/7/2010 recante " Regolamento (CE) n. 1/2005– Procedura per la comunicazione della mancata sosta programmata presso un posto di controllo".

## **2.4 Benessere macello**

Decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, emanato in attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento", G.U. n. 226 del 28/10/1998;

Nota del Ministero della Salute prot. 44419 del 07.12.2006 "Nota esplicitiva per il controllo della protezione in fase di macellazione – applicazione del D. Lgs. n. 333/1998 ”;

Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ( si applica a decorrere dal 1 gennaio 2013 ).

## **3. OBIETTIVI**

Gli obiettivi generali afferenti al presente Piano regionale sono di seguito elencati:

- a) Monitoraggio dei livelli di benessere degli animali negli allevamenti;
- b) Evoluzione , attraverso l'applicazione della normativa e la formazione continua rivolta agli allevatori, della cultura del rispetto nei confronti delle loro esigenze biologiche e comportamentali e quindi, in generale, del loro benessere;
- c) Controllo del benessere animale nei trasporti su automezzi al fine di verificare il rispetto delle norme vigenti;
- d) Controllo delle operazioni connesse agli abbattimenti ed alle macellazioni per verificarne la conformità alle norme vigenti;
- e) Promozione di una adeguata formazione continua dei medici veterinari, dei proprietari e di tutto il personale addetto alla custodia degli animali allevati, dei conducenti e dei guardiani e del personale addetto agli abbattimenti ed alle operazioni correlate (macellazioni, focolai di malattia infettive, "depopolamento",ecc) sulle tematiche relative alla protezione ed al benessere degli animali da reddito;

- f) Programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio Regolamento (CE) n. 882/2004 e decisione n. 778/2006/CE) e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale del Benessere Animale (Nota Ministero della Salute 13029 del 13/7/2010);
- g) Standardizzazione ed informatizzazione dei flussi informativi.

#### **4. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E CRITERI DI SELEZIONE**

##### **4.1 Benessere in allevamento**

In considerazione delle evidenze delle verifiche realizzate negli allevamenti nel corso degli ultimi anni, tenuto conto che, alla luce della decisione n. 778/2006, le ispezioni debbono riguardare tutte le specie d'allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE, è stabilita una programmazione minima di controlli su base annuale così come riportata nel paragrafo 4.1.1.

La programmazione delle attività a livello aziendale e la correlata selezione degli allevamenti da sottoporre a controllo deve essere fatta:

- o sulla base della valutazione del rischio utilizzando i criteri già indicati nel Piano Nazionale Benessere Animale (nota prot. n.16031 del 04/08/2008);
- o sui risultati dei controlli eseguiti negli anni precedenti;
- o sull'acquisizione della formazione da parte degli allevatori in materia di benessere animale.

Tale criterio di rischio assume ovviamente maggiore importanza nei casi in cui la formazione è prescritta in modo esplicito dalla normativa vigente; vedasi al riguardo l'articolo 5 del D. Lgs. 122/2011 (suini) e l'articolo 4 del D. Lgs. 181/2010 (polli da carne).

##### **4.1.1 Programmazione minima dei controlli negli allevamenti su base annuale**

<u>SPECIE</u>	<u>ALLEVAMENTI</u>	<u>%MINIMA ANNO</u>
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	100%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	20%
OVAIOLE	Tutti	100%
BROILER	> 500 capi	100%

ALTRI BOVINI	> 50 capi	} 15% degli allevamenti considerati presenti sul territorio di competenza
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI & ALTRI AVICOLI	> 250 capi	
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ANIMALI DA PELLICCIA	Tutti	
PESCI	Tutti	

- a) Per gli allevamenti di vitelli a carne bianca, ovaiole e broiler, in considerazione della esiguità della consistenza di tali tipologie di allevamenti sul territorio regionale, le singole ASL avranno cura di controllare annualmente tutte le aziende presenti nel territorio di competenza;
- b) Per gli allevamenti di cavalli, altri bovini, struzzi, conigli, ovini, caprini, bufalini, animali da pelliccia, pesci, tacchini e altri avicoli le singole ASL avranno cura di controllare almeno il 15% del totale degli allevamenti aventi la consistenza su indicata;
- c) Nella categoria “altri bovini” sono comprese anche tutte le categorie di vitelli, ad eccezione di quelli a carne bianca, per i quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs 126/2011, indipendentemente dall’indirizzo produttivo dell’azienda in cui si trovano (aziende da latte, Aziende Linea vacca-vitello, aziende da ingrasso). Ovviamente le singole ASL avranno cura di mantenere all’interno del campione soggetto a controllo la distribuzione percentuale rilevabile nella popolazione complessiva.

La programmazione annuale può essere oggetto di revisione da parte della Direzione regionale competente in relazione all'analisi dei dati forniti dalle attività di controllo, dalle eventuali non conformità e criticità rilevate e dei tempi necessari alla rimozione delle stesse.

Parimenti i criteri di selezione che hanno portato ad individuare gli allevamenti oggetto di controllo nel Piano Nazionale Benessere Animale, le percentuali minime di controllo e le check-list relative ad alcune tipologie di allevamento abbastanza rappresentate nella realtà zootecnica regionale (allevamenti semi-estensivi ed estensivi) potranno essere in seguito motivatamente rimodulate a livello regionale.

## **4.2 Benessere durante il trasporto**

La protezione e il benessere degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate sono normate dal Regolamento CE n. 1/2005, entrato in vigore il 5 gennaio 2007.

### **a) Controlli alla partenza**

In allevamento/stalle di sosta ( in concomitanza per visite per rilascio modello 4 ).

Il numero dei controlli da svolgere nel corso dell'anno è determinato da ciascuna ASL in base all'analisi del rischio (precedenti non conformità riscontrate a carico dei diversi operatori coinvolti nelle operazioni di trasporto degli animali, segnalazioni di altre Autorità, durata prevista del viaggio e specie trasportata, ecc.);

### **b) Controlli in itinere**

Le note limitazioni ad effettuare i controlli durante il trasporto (difficoltà ad operare lungo i percorsi stradali e ad imporre il fermo degli automezzi durante il viaggio, la mancanza di adeguati e attrezzati spazi o locali lungo le vie di comunicazione ed i porti ove poter eventualmente far scaricare e sostare gli animali, impediscono al momento un'attività autonoma dei Servizi Veterinari.

L'intervento delle ASL è effettuato dietro richiesta delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ecc.) che espletano i routinari controlli su strada. Le ASL possono anche incentivare presso tali Istituzioni l'adozione di programmi di interventi congiunti e comunque assicurano, anche tramite i turni di pronta reperibilità, l'intervento richiesto nell'arco delle 24 ore.

### **c) Controlli all'arrivo**

Le attività di controllo devono prioritariamente essere svolte al momento dell'arrivo e dello scarico degli animali negli stabilimenti di macellazione e punti di sosta.

### **4.2.1 Programmazione minima dei controlli nel trasporto**

Ai fini di una razionale programmazione è opportuno considerare un'adeguata valutazione del rischio sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- direttrici di trasporto per le quali in passato si è registrata una elevata percentuale di irregolarità;
- irregolarità ripetute da parte di talune ditte di trasporto;
- incremento della movimentazione di determinate specie animali in alcuni periodi dell'anno;
- segnalazioni dai punti di contatto di cui all'articolo 24 del Regolamento CE n. 1/2005;
- trasporto di specie animali per le quali il Regolamento richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi, come nel trasporto di equidi domestici su lunga distanza;
- trasporto di animali in situazioni climatiche avverse.

In conformità alla programmazione minima dei controlli prevista dal PNBA le verifiche avranno la seguente frequenza:

**Trasporti superiori alle 8 ore (su lunga distanza):**

- controllo del 10% dei mezzi in arrivo al macello, stimato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente. Il controllo dovrà essere di tipo documentale e dovrà riguardare i requisiti strutturali e l'idoneità degli animali;
- controllo del 5% delle partite di animali in arrivo nei posti di controllo, stimato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente.

**Trasporti inferiori alle 8 ore (breve viaggi)**

- controllo al macello del 2% delle partite di animali in arrivo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente.

Si ribadisce che i controlli non devono essere discriminatori e devono riguardare il maggior numero possibile di autotrasportatori anche nel caso di brevi viaggi.

#### **4.3 Protezione degli animali durante la fase di macellazione**

La protezione e il benessere degli animali durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono disciplinati dalla direttiva 93/119/CE, attuata nell'ordinamento nazionale mediante il D. Lgs. 1° settembre 1998, n. 333 e le successive linee guida ministeriali (nota 44419 del 7/12/2006).

Il controllo della protezione animale in fase di macellazione è documentato attraverso lo strumento delle check list relative sia ai requisiti strutturali del macello sia alle varie fasi di scarico, stabulazione, immobilizzazione, stordimento degli animali.

**a) Controlli negli stabilimenti di macellazione**

La supervisione e la verifica della protezione degli animali durante l'abbattimento negli stabilimenti di macellazione è una delle fasi più critiche di tutta la filiera.

Per l'esecuzione dei controlli presso il macello sono state predisposte tre distinte check list:

- una relativa ai requisiti di carattere generale della struttura, degli impianti e delle attrezzature del macello;
- le altre due, di cui una per il settore delle carni rosse e l'altra per il settore avicunicolo, da utilizzare nel controllo durante la fase di macellazione.

**b) Controlli durante le operazioni di abbattimento in allevamenti sedi di focolaio**

Le Autorità Sanitarie Locali ed i Servizi Veterinari delle ASL avranno cura, in sede di focolaio, che gli abbattimenti e le operazioni correlate siano effettuate nel massimo rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in ordine alla protezione degli animali durante tali attività.

### **4.3.1 Programmazione minima dei controlli durante l'abbattimento e le operazioni correlate**

La check-list strutturale deve essere utilizzata almeno una volta l'anno per ciascun impianto di macellazione.

Le altre due check list (una per settore delle carni rosse e l'altra per il settore avicunicolo) devono essere utilizzate trimestralmente.

Si precisa che la frequenza di utilizzo delle check-list, è subordinata ad un'attenta valutazione del rischio da parte delle Autorità sanitarie nelle singole realtà, fermo restando che il controllo strutturale non può avere frequenza inferiore ad un anno.

## **5. ISPEZIONI E REGISTRAZIONE DEI DATI**

### **5.1 Ispezioni in allevamento**

Durante l'ispezione in allevamento il Veterinario ufficiale raccoglie e registra:

- a) la data, l'identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;
- b) il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- c) le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
- d) le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese.

Le categorie amministrative delle non conformità sono state suddivise in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni:

**CATEGORIA A** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;

**CATEGORIA B** - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;

**CATEGORIA C** - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni).

La vigilanza sul benessere animale in allevamento può essere svolta sia come attività a sé stante oppure in occasione di sopralluoghi programmati per altre finalità (esecuzione Piani di Profilassi, PRAA, PRR, Farmacosorveglianza, .....).

Durante ogni ispezione effettuata ai sensi del presente Piano il Veterinario ufficiale deve controllare tutte le categorie di non conformità previste per la specie in esame.

Nel caso in cui il Veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale limitato ai requisiti minimi della Decisione 2006/778/CE (5 per i vitelli, 4 per i suini, 3 per le galline ovaiole e 5 per “tutte le specie” di cui al decreto legislativo n. 146/2001), questo deve essere rendicontato come “extrapiano” e non rientrerà nel conteggio relativo alla percentuale minima annuale prevista dal Piano Regionale.

All’atto dell’ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale il veterinario ufficiale non deve trascurare taluni aspetti che, pur non essendo direttamente o specificatamente regolamentati dalle disposizioni di settore, sono stati oggetto di osservazioni da parte degli Ispettori del Food Veterinary Office nel corso delle più recenti missioni in Italia in materia di benessere animale negli allevamenti:

- a) verifica della presenza e conformità del registro dei trattamenti;
- b) verifica della conformità della registrazione di scarico degli animali relativamente alla registrazione di percentuali di mortalità indicatrici di possibili situazioni di compromissione dei livelli sanitari o del benessere;
- c) verifica della presenza, ove pertinente, di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche.

Al fine di rendere più efficaci i controlli si ritiene opportuno che il veterinario ufficiale in una fase precedente l’esecuzione della visita ispettiva prenda in visione, ove disponibili, i dati registrati nella banca dati nazionale relativi all’azienda oggetto dell’ispezione medesima. Si sottolinea l’importanza di mantenere una documentazione scritta dell’attività di controllo svolta; pertanto, per ogni ispezione effettuate, deve essere redatta l’apposita “check list”.

La registrazione dei dati relativi ai controlli è indispensabile sia quando vengono riscontrate irregolarità, cui consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali, sia in caso di assenza di violazione delle norme (esito favorevole) o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria.

## **5.2 Ispezioni durante il trasporto**

Il Regolamento n. 1/2005, all'articolo 27, prevede la conduzione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto della norma e prevede altresì che le ispezioni possano riguardare gli animali trasportati, i mezzi di trasporto e la documentazione di accompagnamento. Lo stesso articolo prevede che le ispezioni vengano effettuate secondo una determinata percentuale di trasporti effettuati in un anno e in modo tale da non essere discriminatorie.

L'attività di controllo deve essere sempre adeguatamente documentata. A tal fine, si utilizza una check list pubblicata sul portale del Ministero della Salute per uniformare le procedure di controllo. Tale check list, elaborata da un apposito gruppo di lavoro, è strutturata in una sezione generale, riguardante la tipologia di trasporto e le figure responsabili dello stesso e una sezione specifica relativa ai principali requisiti previsti dal Regolamento CE n. 1/2005. Le ASL hanno la facoltà di ampliare tale strumento di controllo adattandolo alle diverse realtà territoriali.

In caso di riscontro di irregolarità i soggetti che accertano le violazioni redigono un verbale conforme al D. Lgs. n. 151/2007, e comunicano le irregolarità riscontrate secondo le procedure indicate nella nota ministeriale prot. n. 4192 del 5/3/2009.

Le ispezioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005, art. 27, prf. 1, non devono essere discriminatorie e devono essere effettuate sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento.

### **5.3 Ispezioni al macello**

Per le ispezioni al macello dovranno essere utilizzate le check list pubblicate sul portale del Ministero della Salute.

## **6. FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE**

Ai sensi della decisione n. 778/2006 devono essere registrati tutti i casi di non conformità e deve essere redatta a cura di ciascuna ASL una **relazione annuale**, contenente tutte le informazioni raccolte e registrate nell'anno precedente, da trasmettere secondo le **schede di rendicontazione** alla Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione ed Assistenza Territoriale - Area Sanità Veterinaria, entro il **31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**, sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

La relazione deve contenere tutte le informazioni previste e l'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati. La Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione ed Assistenza Territoriale - Area Sanità Veterinaria, avrà cura di rispettare il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute nei tempi stabiliti (**28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**).

Le check list già trasmesse dall'Area Sanità Veterinaria con nota prot. n. 118345 del 14 ottobre 2008 e le check list trasmesse dal Ministero della Salute con nota prot. 13029-P-13/07/2010, disponibili sul portale del Ministero della Salute, saranno pubblicate con successivo provvedimento della Direzione Regionale competente Assetto Istituzionale Prevenzione e Assistenza Territoriale unitamente alle schede di rendicontazione

## 7. FORMAZIONE

Obiettivo del Piano Regionale è la prosecuzione della formazione continua sul benessere animale dei medici veterinari e degli operatori del settore.

Infatti i diversi provvedimenti di legge che regolamentano la materia del benessere e della protezione degli animali allevati o custoditi per la produzione di alimenti o per altri scopi agricoli, prevedono che il personale addetto alla conduzione degli animali allevati sia adeguatamente formato.

L'attività formativa tende a favorire e tutelare il benessere degli animali allevati tramite la sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera e la conoscenza approfondita della normativa vigente.

Attraverso il continuo miglioramento della gestione e delle tecniche di allevamento, del trasporto degli animali e delle operazioni di abbattimento negli stabilimenti di macellazione, sarà possibile ottenere anche il miglioramento della qualità dei prodotti. Infatti la attività formativa ed informativa tende, come riportato in premessa, non solo all'obiettivo primario di tutelare il benessere animale per motivazioni etiche, ma è finalizzata anche alla promozione e valorizzazione dei prodotti regionali di origine animale. Infatti è universalmente riconosciuto che una conduzione attenta ai bisogni dell'animale è un fattore fondamentale nel processo della produzione igienica degli alimenti.

La formazione degli operatori deve essere anche il presupposto che agevola la pratica dell'adozione, da parte degli stessi, dei manuali di buone pratiche di allevamento e, ove necessario e possibile, dei piani di autocontrollo aziendale.

L'attività formativa deve raggiungere, in tempi ragionevoli, la totalità degli operatori individuati fra i proprietari delle aziende zootecniche e loro dipendenti e collaboratori e prevede una formazione specifica indirizzata alle singole specie animali ed alle varie tipologie di allevamento.

Per l'anno 2011 l'obiettivo è la promozione della formazione degli allevatori attraverso l'organizzazione di specifici Corsi, così come previsto dal percorso formativo iniziato nel 2008 dal Ministero della Salute.

Prioritaria è la formazione degli operatori degli allevamenti suinicoli a carattere intensivo, degli allevamenti di galline ovaiole e polli da carne; a seguire si provvederà alla formazione degli operatori degli altri settori di allevamento.

Tale priorità è dettata dal fatto che la formazione è prescritta, nei settori suindicati, in modo esplicito dalla normativa vigente.

Infatti si ricorda che il D.Lgs n. 122/2011, all'art 5, comma 1 stabilisce che “ Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai *suini* garantisce che gli

addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'*articolo 3* e all'*allegato I*.”

Inoltre, la Direttiva 2007/43/CE, attuata con il D. Lgs. 27 settembre 2010, n. 181, recante “norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne”, all’art 4, comma 1, specifica che “gli Stati membri provvedono affinché i detentori di polli da carne ricevano una formazione sufficiente allo svolgimento delle loro mansioni - omissis -”; inoltre, al comma 2 dello stesso articolo la Direttiva precisa che “i corsi di formazione di cui al paragrafo 1, sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare gli argomenti elencati nell’allegato IV”.

In considerazione dell’importanza della formazione ai fini della corretta gestione degli animali e del rispetto delle norme minime di benessere attraverso la loro adeguata conoscenza, si ritiene che gli allevamenti condotti da allevatori che hanno seguito e superato un corso di formazione conforme al modello organizzativo e didattico stabilito dal Ministero della Salute, siano da considerare a minor rischio per il benessere degli animali allevati e di ciò si deve tener conto nella programmazione dei controlli.

Il presente Piano Regionale conferma che la formazione dei conducenti e dei guardiani deve essere effettuata, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida regionali per l’organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani ( Determinazione Regione Lazio n. D4279 del 21.11.2007 ).

Notevole attenzione, infine, deve essere rivolta dai Servizi Veterinari delle ASL della Regione alle tematiche relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.

Infatti il decreto legislativo 1° settembre 1998 n. 333 - “attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento” - prevede che tali operazioni siano effettuate da personale in possesso di specifica preparazione teorica e pratica.

A conferma di come l’argomento rivesta notevole importanza e sia di grande attualità, giova ricordare che il Regolamento (CE) 1099/2009 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, applicabile dal 1° gennaio 2013, prevede una maggiore responsabilità degli operatori ed in particolare contempla che il personale addetto agli abbattimenti ed alle operazioni correlate sia munito di un certificato di idoneità conseguito alla fine di un apposito percorso formativo.